



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino

(Piazza Umberto I° n. 5 – Tel. 012436145 – Fax. 012436195 – E-mail: tecnico@comune.salassa.to.it)

ORDINANZA N. 2 / 2026 DEL 23 GENNAIO 2026

OGGETTO:

MANUTENZIONI E CONDOTTA DELLE ACQUE NEI FOSSI IRRIGUI, MANUTENZIONE E TAGLIO PIANTE, RAMI SPORGENTI, SIEPI E VEGETAZIONE ESISTENTI SU TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- È stata rilevata la presenza di siepi, rami e piante sporgenti sulle vie pubbliche e sulle vie private soggette al pubblico transito, a dimora nei giardini o in aree incolte o boscate di proprietà privata, che invadono le sedi stradali e che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, specchi parabolici e/o di impianti di illuminazione pubblica, o che comunque interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- Sono state rilevate criticità in alcuni tratti del reticolo idrico sul territorio comunale dei fossi irrigui e dei rivi di scolo tali da pregiudicare il corretto deflusso delle acque durante e successivamente fenomeni atmosferici;
- che il territorio comunale risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza degli abitanti;
- l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di godere di adeguata visibilità, e che le citate condizioni di sicurezza possono essere garantite mediante l'effettuazione dei necessari interventi di manutenzione a carico dei proprietari delle aree interessate.

CONSIDERTO CHE tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;

ACCERTATO CHE il taglio della vegetazione di cui al punto precedente compete ai privati frontisti proprietari dei terreni confinanti con la viabilità pubblica.

RICHIAMATI

- *L'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che impone l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.*

- *Visto l'art. 32 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" che cita testualmente "coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi ai margini delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso, e in difetto, a corrispondere all'Ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi";*
- *Gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 31 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i..*
- *Gli artt. 892-893-894-895-896 del Codice Civile.*
- *L'art. 54 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) e s.m.i.*
- *Visti gli artt. 16 e 18 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14.12.1982 che impone ai proprietari dei terreni precisi obblighi di manutenzione dei fossi irrigui lungo le strade comunali e rurali;*
- *Visti gli artt. 915 – 916 e 917 del Codice Civile;*
- *Visti gli artt. 50-54 del D.Lgs. n. 267/2000;*

O R D I N A

1. A tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche, vicinali e interpoderali di provvedere a partire dalla data di emissione della presente ordinanza **allo spurgo ed alla pulizia dei fossi irrigui e dei rivi di scolo** ed al loro mantenimento lungo tutto il corso dell'anno;
2. A tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche, vicinali e interpoderali di provvedere entro il 15 aprile 2026 **al taglio ed allo sgombero della vegetazione secondo le seguenti disposizioni:**
 - a. Potare regolarmente le siepi e tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o che comunque interferiscono in qualsiasi modo con la corrente fruibilità e funzionalità delle stesse;
 - b. Provvedere al taglio ed allo sgombero delle piante in stato deperente, sradicate, stroncate o che, per la loro struttura e/o inclinazione, risultano potenzialmente pericolose per gli utenti delle infrastrutture viarie pubbliche, nonché per le infrastrutture stesse;
 - c. Il materiale di risulta dal taglio delle piante dovrà essere smaltito a cura dei proprietari e non dovrà essere abbandonato lungo i bordi dell'assetto viario, nelle cunette o nelle aree comunque limitrofe alla viabilità di uso pubblico.
3. Trascorsi tali termini, gli inadempienti saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 173,00 ad un massimo di €. 694,00 ai sensi degli artt. 29 e 32 del vigente Codice della Strada.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessari;
5. L'Amministrazione comunale inoltre, in caso di inosservanza della presente da parte dei proprietari, fermo restando le sanzioni accertate, si riserva di fare eseguire i lavori necessari addebitando le spese ai trasgressori.
6. Il Comune potrà trattenere il legname risultante dal taglio, ove economicamente produttivo, a titolo di compensazione, senza che il proprietario abbia più nulla a pretendere;
7. Eventuali incidenti o danni alle persone e/o alle cose, causati dalle trasgressioni sopra citate, saranno perseguiti civilmente e penalmente;

AVVISA CHE

- Il personale della Polizia Municipale e di tutte le forze di polizia sono incaricate dei controlli per la corretta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte, oppure in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. n. 1199/71).

DISPONE

Venga informata la popolazione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Salassa ed affissione nelle bacheche informative comunali presenti sul territorio.

Di inviare la presente Ordinanza:

Al Nucleo Carabinieri Forestale di Pont Canavese

Alla Stazione dei Carabinieri di Cuorgnè

All'Ufficio Tecnico comunale di Salassa

Alla Polizia Municipale del Comune di Salassa

Salassa li: 23/01/2026

IL SINDACO
BIANCHETTA Roberta
(firmato digitalmente)